

CONVENZIONE

TRA

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (di seguito “IIT”), codice fiscale 97329350587 e partita IVA 09198791007, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, 16163, pec: roo@pec.iit.it rappresentata dal suo Direttore Scientifico, Prof. Giorgio Metta, nato a Cagliari il 14.01.1970 autorizzato alla stipula del presente atto in forza della Delibera del Comitato Esecutivo del 21.04.2020

E

l’Università degli Studi di Genova (di seguito anche “l’Università”) codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.10.2020

Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente denominate anche “la Parte” e/o “le Parti”

PREMESSO CHE

- Tra IIT e l’Università intercorrono da tempo proficui rapporti istituzionali, di ricerca e di trasferimento tecnologico, sanciti, in particolare, dalla convenzione quadro di durata quinquennale (prot. IIT 34410/16, di seguito “Convenzione Quadro”) sottoscritta in data 05.12.2016;
- In data 12.02.2020 nel rispetto degli obiettivi di collaborazione richiamati nella Convenzione Quadro, IIT e l’Università hanno pre-

sentato una proposta congiunta a ELLIS - European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (di seguito “Ellis”), al fine di candidarsi quale unità di ricerca d’eccellenza per l’Italia in ambito Machine Learning e Intelligent Systems (di seguito “Ellis Unit”). Nella proposta sono coinvolte:

- per IIT la Linea di Ricerca “Computational Statistics and Machine Learning” diretta dal Prof. Massimiliano Pontil, così come ulteriori linee di ricerca in ambiti affini al machine learning, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: robotica (Linee di Ricerca “Humanoid Sensing and Perception” diretta dal Dott. L. Natale e “Social cognition in human-robot interaction” diretta dalla Dott.ssa A. Wykowska), computer vision (Linea di Ricerca “Visual Geometry and Modelling” diretta dal Dott. A. Del Bue e Linea di Ricerca “Visual and Multimodal Applied Learning” diretta dalla Prof.ssa B. Caputo) nonché cognitive e computational neuroscience (Linea di Ricerca “Cognition, Motion and Neuroscience” diretta dalla Dott.ssa C. Becchio e Linea di Ricerca “Neural Computation” diretta dal Prof. Panzeri),

- per l’Università, in particolare, il centro di ricerca interdipartimentale su machine learning denominato “MaLGa” costituito tra il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi e il Dipartimento di Matematica”, per cui è referente il Prof. Rosasco;

- Ellis è un’organizzazione no-profit attualmente costituita da 30 Ellis Units tra cui: Max Planck Institute for Intelligent Systems in

Germania, Cambridge University e University College London in Gran Bretagna, Center for Artificial Intelligence della Sorbona in Francia e ETH Zürich. Le Ellis Units, presenti in 14 paesi europei, condividono l'obiettivo comune di accrescere la competitività dell'Europa negli ambiti scientifici sopra menzionati attraverso un'intensa attività collaborativa, che include la promozione di attività formative, lo scambio di personale scientifico e l'implementazione di programmi di ricerca congiunti;

- La proposta congiunta di IIT e Università, riguardante i temi di machine learning e intelligenza artificiale, materialmente non allegata alla presente Convenzione ma da intendersi qui integralmente richiamata, è stata selezionata da un comitato di esperti a livello internazionale sulla base dell'eccellenza scientifica; pertanto, in data 24.03.2020, le Parti congiuntamente sono state nominate "Ellis Unit Genova", una delle 3 Ellis Unit selezionate su suolo nazionale;

- IIT e Università, in qualità di Ellis Unit Genova, attraverso la presente convenzione manifestano l'interesse a promuovere la "IIT e UniGe Joint Machine Learning and Intelligent System Initiative" (di seguito "Joint ML Initiative"), da intendersi quale modalità di implementazione della proposta congiunta di cui alle premesse precedenti.

Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito "Convenzione")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - FINALITA'

1. La Joint ML Initiative riunisce expertise scientifiche complementa-

ri e si prefigge di creare un ponte tra la ricerca teorica e quella sperimentale, favorendo sia attività di ricerca di base in ambito machine learning sia sinergie tra machine learning e scienze applicate e ingegneristiche, quali la robotica e le neuroscienze computazionali, con lo scopo ultimo di giungere ad una sempre maggiore comprensione dei sistemi di intelligenza artificiale e naturale.

2. Per realizzare la proposta congiunta di cui alle Premesse la Joint ML Initiative sarà coordinata dal Prof. Massimiliano Pontil per IIT e dal Prof. Lorenzo Rosasco per l'Università. Inoltre, la Joint ML Initiative manterrà costanti contatti con l'Executive Board della Ellis Unit Genova e potrà avvalersi di un advisory board composto da esperti internazionali i cui nominativi nonché modalità di interazione saranno eventualmente oggetto di una Convenzione Attuativa.

Come indicato nella proposta congiunta all'interno della Joint ML Initiative potranno essere presenti i "Core Faculties" (già facenti parte della Ellis Unit Genova) nonché gli "Extended Faculties", così da garantire un contesto di massima inclusività tra personale scientifico di IIT e dell'Università interessato a e attivo sui temi governati dalla Joint ML Initiative.

3. La Convenzione ha pertanto lo scopo di:

- facilitare e incoraggiare i contatti e gli scambi tra i ricercatori;
- promuovere l'accesso di ricercatori e studenti ai rispettivi laboratori ed alle rispettive strutture di ricerca;
- promuovere attività di formazione su machine learning e temi correlati per studenti di dottorato, anche attraverso la co-supervisione di

tesi di dottorato;

- promuovere progetti congiunti su machine learning, intelligenza artificiale e temi collegati, supportati sia da enti pubblici (regionali, nazionali ed Europei) che privati (ad esempio aziende high tech);

- contribuire a rendere la Joint ML Initiative un punto di aggregazione per il personale scientifico delle Parti attivo sui temi di machine learning, indipendentemente che detto personale appartenga o meno alla Ellis Unit Genova.

Articolo 2- RESPONSABILI SCIENTIFICI

I responsabili scientifici delle attività previste dalla presente Convenzione sono:

- per conto di IIT: Prof. Massimiliano Pontil, Principal Investigator della Linea di Ricerca “Computational Statistics and Machine Learning”

- per conto dell’Università: Prof. Lorenzo Rosasco, referente per il Centro di Machine Learning “MaLGa”.

Articolo 3 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE

1. In attuazione delle attività previste dalla Joint ML Initiative l’Università (ed in particolare i Dipartimenti di volta in volta coinvolti), d’intesa con IIT, offrono la possibilità ai propri studenti, laureandi e dottorandi, ritenuti particolarmente meritevoli e muniti di spiccata motivazione, di svolgere periodi di attività di ricerca riguardante il lavoro della tesi di laurea o di dottorato presso i laboratori di IIT. IIT valuterà di mettere a disposizione le proprie strutture e di autorizzare l’accesso presso i propri laboratori nel rispetto e secondo le modalità

previste dalle proprie Policy e Procedure.

2. IIT valuterà di estendere ai dottorandi ed al personale ricercatore dell'Università (ed in particolare dei Dipartimenti di volta in volta coinvolti) individuato per svolgere attività inerenti la Joint ML Initiative la disciplina dei soggetti "Affiliati" nel rispetto e secondo le modalità previste dalle proprie policy e procedure. Ai fini dell'affiliazione, sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione, laddove necessaria.

3. L'Università (e in particolare i Dipartimenti di volta in volta coinvolti) valuteranno la possibilità di autorizzare l'accesso ai propri laboratori e alle proprie strutture agli studenti di dottorato affiliati a IIT ed al personale ricercatore individuato da IIT per svolgere attività inerenti la Joint ML Initiative. Sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione, laddove necessaria.

4. I Dipartimenti di volta in volta coinvolti gestiranno e saranno responsabili dell'attuazione della Convenzione per conto dell'Università, anche con riguardo agli eventuali aspetti finanziari ed economici inerenti gli accordi attuativi di cui al successivo art. 5 ed ai profili in tema di sicurezza di cui al successivo art. 10.

Articolo 4 – DURATA

1. La Convenzione avrà durata pari a cinque (5) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo

competente. A tal fine le Parti, con ragionevole anticipo rispetto alla data di scadenza della Convenzione, valuteranno in buona fede l'opportunità di rinnovarla e l'eventuale modifica di alcune delle clausole nella medesima contenute.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della Convenzione.

3. Al termine della Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto delle eventuali risorse impegnate negli accordi attuativi stipulati di cui all'art. 5.

Articolo 5 – ACCORDI ATTUATIVI

1. La collaborazione tra Università e IIT, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate (di seguito "Accordi Attuativi"), nel rispetto della Convenzione e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e, se applicabile, finanziaria e nonché quelli riguardanti l'utilizzo, la gestione e la proprietà dei risultati derivanti dalla collaborazione stessa, e gli specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Articolo 6 – ONERI ECONOMICI

1. La Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Par-

ti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto della Convenzione, saranno determinati nei singoli Accordi Attuativi di cui all'art. 5, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 7 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli Accordi Attuativi di cui all'art. 5, esclusivamente per le finalità della medesima e in ogni caso, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018 n. 101.

Articolo 8 - PUBBLICAZIONI E TITOLARITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di IIT coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Le Parti si impegnano a concordare

preventivamente il contenuto di ogni pubblicazione relativa ai risultati dei progetti scientifici collaborativi, nel rispetto delle azioni di protezione dei risultati eventualmente intraprese da una o da entrambe le Parti.

2. Le Parti valuteranno insieme l'opportunità di proteggere i risultati congiunti derivanti dai progetti scientifici collaborativi oggetto della Convenzione mediante il deposito di eventuali domande di brevetto, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, così come dei prodotti frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dei rispettivi contributi inventivi e dell'apporto intellettuale, economico e strumentale di ciascuna Parte. La proprietà dei risultati frutto dei progetti scientifici collaborativi sarà in ogni caso oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Articolo 9 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Università garantisce che il personale universitario (intendendosi il personale che abbia un rapporto di lavoro o di collaborazione formalizzato con l'Università ivi inclusi gli assegnisti e i borsisti) e gli studenti che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali di IIT, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa, in particolare per quel che riguarda la tutela degli infortuni presso INAIL e la responsabilità civile verso terzi.

2. IIT garantisce analoga copertura assicurativa al proprio personale dipendente e ai propri collaboratori, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti prendono atto che gli studenti di dottorato affiliati a IIT e provenienti da Enti terzi, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali dell'Università, saranno soggetti alle coperture assicurative obbligatorie a carico dell'università di appartenenza.

4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

5. Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

Articolo 10 – SICUREZZA

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto di ente di provenienza presso l'ente ospitante, le Parti, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 5 agosto 1998, n. 363, individuano nei rispettivi datori di lavoro i soggetti a cui com-

petono gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, l'ente di provenienza si impegna a fornire ai propri dipendenti, studenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 e ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M. 5.8.1998, n. 363, la formazione generale, anche ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni, e ne darà evidenza dell'avvenuto conseguimento tramite la condivisione dell'attestato con l'ente ospitante. A tal proposito, vengono indicati i seguenti recapiti a cui indirizzare la documentazione ed eventuali comunicazioni: health.safety@iit.it, ser-vprot@unige.it.

3. Sarà impegno dell'Ente ospitante consegnare al personale ospitato i dispositivi di protezione individuale necessari, e fornire allo stesso: tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavoro e sulla gestione delle emergenze, la formazione specifica, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni, l'addestramento sui rischi specifici, sull'uso in sicurezza delle proprie attrezzature e sulle misure di prevenzione e protezione ed adeguati dispositivi di prevenzione e protezione individuali ed eventuale adeguata sorveglianza sanitaria, secondo il proprio protocollo sanitario.

4. In caso di infortunio occorso durante il periodo di permanenza, ciascuna parte si impegna a darne tempestiva comunicazione e descrizione della dinamica dell'evento all'ente di provenienza

dell'infortunato, al fine di permettere l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti, le Parti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

6. Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 11 – RISERVATEZZA

1. Ai fini della Convenzione per “Informazioni Confidenziali” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualunque informazione, dato o conoscenza riguardante la collaborazione oggetto della Convenzione, nonché qualunque informazione, dato o conoscenza relativi all'attività di ciascuna Parte, divulgate da una Parte all'altra Parte nell'ambito del rapporto oggetto della Convenzione.

2. Non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni che erano già di pubblico dominio prima di essere ricevute dalla Parte ricevente o che erano già in possesso della Parte ricevente. Inoltre, ogni Informazione Confidenziale può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- diventa pubblica senza che ci sia inadempienza della Convenzione;
- provenga da terzi e sia ottenuta in modo lecito dalla Parte ricevente

e senza obbligo di segretezza;

- è accertata o sviluppata dalla Parte ricevente in modo indipendente.

3. Fermo restando quando stabilito al precedente art. 8, le Parti si impegnano, per sé e per i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, per la durata della Convenzione e per 5 (cinque) anni successivi alla sua scadenza o risoluzione, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a terzi e a non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione. Nel preservare la natura riservata delle Informazioni Confidenziali dell'altra Parte, ciascuna Parte dovrà adoperare lo stesso grado di diligenza richiestole per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali, e in ogni caso non inferiore ad un ordinario grado di diligenza atto a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebitate.

Articolo 12 – RISOLUZIONE

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere la Convenzione in caso di inadempimento, da parte dell'altra Parte, di uno qualsiasi degli obblighi ivi previsti, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da notificare all'altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.

Articolo 13 - TENTATIVO DI COMPOSIZIONE AMICHE- VOLE E FORO COMPETENTE

1. Laddove sorgessero controversie tra le Parti in relazione alla Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

2. In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le Parti eleggono il Foro di Genova quale foro competente ed esclusivo.

Articolo 14 - REGISTRAZIONE

1. La Convenzione si compone di n. 17 pagine e sarà registrata in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione della stessa sono a carico della Parte richiedente.

2. La Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università, con nota scritta, chiederà a IIT il rimborso della quota di spettanza.

Articolo 15 - COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte

all'altra:

Se a IIT:

Prof. Giorgio Metta

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - Via Morego, 30 – 16163

Genova

Tel: +39 010.28961

con copia a

Dott.ssa Francesca Cagnoni – Responsabile Direzione Organizzazione della Ricerca

Email: roo@iit.it Pec: roo@pec.iit.it

Se all'Università:

Rettore

Via Balbi 5 – 16126 Genova

Tel: +39 010.2099221 – 9233 – 9311

e-mail: rettore@unige.it; pec: protocollo@pec.unige.it;

2. Qualora intervenga una variazione di indirizzo, numero di telefax, o di qualunque altra informazione sopra riportata, ciascuna Parte comunicherà alla controparte tale variazione in forma scritta.

Articolo 16 - ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 231/2001 E

ALLA LEGGE N. 190/2012

1. IIT dichiara di aver adottato e di attuare un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo e un Codice Etico coerente con i principi posti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga al rispetto dei principi e delle procedure in essi previste.

2. L'Università ha adottato il "Codice di comportamento dei dipen-

denti dell'Università degli Studi di Genova” (D.R. n. 1143 del 27.2.2015), a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazione del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Ateneo sono tenuti ad osservare. L’Università ha altresì adottato il proprio “Codice etico” (D.R. n. 497 del 16.12.2011) finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all’interno della stessa, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle relazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare, come disposto dall’art. 6 del medesimo Decreto Rettorale, a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, l’Università adotta ogni anno il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la gestione del rischio di corruzione.

3. In caso di violazione da parte di una delle Parti dei principi sanciti dai rispettivi Codici, ad esse applicabili, l’altra Parte avrà diritto di risolvere la presente Convenzione quadro e tutti gli accordi attuativi e/o contratti di ricerca che dovessero essere stati stipulati, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

Articolo 17 - CONFLITTO DI INTERESSI

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni

anche rispetto alle situazioni di incompatibilità e pertanto si impegnano ad applicarle qualora emerga che i soggetti coinvolti a qualunque titolo nell'esecuzione della Convenzione denunciino l'esistenza, anche apparente, di tale conflitto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Direttore Scientifico

Prof. Giorgio Metta

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino